

602. — (1341), Novembre 8. — c. 227 (235). — Parte come al n. 586. I soli notai di Zara possano fare istrumenti in Pago; i testamenti possano essere rogati dallo scrivano di Pago; fuor dall' isola ogni notaio possa esercitare il suo ufficio a favore degl' isolani.

V. LIUBIÓ, *op. cit.*, II, 97.

603. — (1342), Giugno 11. — c. 227 (235) t.^o — Parti come al n. 586. Si ordina al conte a Nona di verificar sui luoghi se Volcigna di Miche de' Matafari essendo conte a Pago abbia costruito saline su terreno comunale; ciò risultando, rimova l' occupazione indebita ed informi.

I rettori di Pago vietino l' introduzione di animali malsani nell' isola, e puniscano i contravventori secondo le consuetudini.

Il conte a Nona riferisca se consti avere i zaratini diritto di esportare da Pago animali senza pagar dazio, oppure se sussista la negativa dei pagensi; il conte a Pago ponga all' asta quel dazio delle beccherie.

V. *Ibid.*, 97.

604. — 1342, Giugno 13. — c. 234 t.^o e 235 (242 t.^o e 243). — Parti come al n. 592. Visto il risultato degli incarichi dati al conte in Arbe (n. 596) e sentite le parti, si condanna il comune di Pago a pagare l. 659, s. 9., d. 11 di picc. a quello di Zara. Visto poi che Zara doveva a Pago lire 615, s. 7, d. 6, pei dazi delle beccherie, pescherie, forni ecc., si decide che questo paghi a quello la differenza e sieno pareggiati.

I pagensi non possano impor dazio sul sale prodotto nella loro isola.

V. *Ibid.*, 108.

605. — (1342), Giugno 27. — c. 235 (243). — Parte come al n. 592. I savi studino meglio la questione del dazio sul sale prodotto in Pago.

V. *Ibid.*, 109.

606. — (1342), Agosto 19. — c. 228 (236). — Due proposte (una di Francesco Contarini) di parti relative all' elezione degli ufficiali di Pago. Non approvate.

V. *Ibid.*, 98.

607. — (1342), Agosto 19. — c. 227 t.^o e 228 (235 t.^o e 236). — Parti come al n. 586.

Niun pagense possa esercitare ufficio publico in patria per più d' un anno, nè possa essere rieleto nella stessa carica per un tempo eguale a quello in cui la esercitò; solo i sensali sono inamovibili, salvi i casi di abuso.

I soli cittadini possono esercitare uffizi publici in Pago, od esser ivi sensali.

I camerlenghi custodiscano l' erario del comune, del quale non si possa disporre se non vi concorre il consenso del conte, dei giudici e del consiglio a maggioranza di voti.

Nei processi di furto si proceda senza termini.